

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 57

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Norme di principio e di indirizzo per l’istruzione, la formazione e l’aggiornamento del personale delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il tormentato dibattito sull'uso delle metodologie della nonviolenza, nel contesto delle operazioni di polizia, ha assunto nuova rilevanza a livello internazionale.

I recenti drammatici avvenimenti, caratterizzati da una guerra nuova che minaccia il mondo civile, ripropongono la necessità di un'analisi politica approfondita che si ponga come obiettivo, tra l'altro, la soluzione delle gravi questioni aperte dalla crisi del Medio Oriente ed un nuovo ordine mondiale, la *Global Governance*.

Si è molto discusso sulle modalità di contrapposizione alla violenza del terrorismo; è evidente che si debba ricorrere senza esitazione all'uso della forza, nel contesto di un'opera di «polizia» internazionale condotta da parte dei legittimi poteri sovranazionali, per colpire i responsabili, utilizzando le conoscenze e le moderne tecnologie.

Tuttavia non bisogna mai dimenticare che esiste una differenza tra il terrorismo, che in modo spietato e disumano colpisce gli innocenti, e le pur tumultuose e a volte violente manifestazioni di protesta.

La capacità di distinguere con nettezza i fenomeni in campo è un caposaldo della cultura della nonviolenza.

Tale capacità di distinzione deve essere favorita, pertanto, da una nuova normativa volta a orientare il comportamento delle Forze dell'ordine.

La presente proposta si pone l'obiettivo di individuare principi ed indirizzi finalizzati ad una moderna formazione e ad un costante aggiornamento professionale delle Forze di polizia, introducendo metodologie didattiche più idonee ad elevare la capacità tecnica ed operativa del personale di tutte le forze im-

pegnate nella tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che il Ministro dell'interno impartisca annualmente le direttive generali per l'attuazione dell'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento degli istituti ed accademie di polizia, vigili sugli indirizzi stessi, fissi gli obiettivi e riferisca al Parlamento con una relazione annuale.

Con l'articolo 4 infine viene istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale delle Forze di polizia con il compito della promozione di indirizzi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze dell'ordine, rendendo ancora più trasparenti gli orientamenti e i criteri che presiedono alle scelte.

Si tratta di un aggiornamento della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare dell'articolo 18.

L'aspetto sicuramente più interessante della proposta è costituito dall'introduzione di un principio, largamente presente nel dibattito politico, ma scarsamente inserito nel nostro ordinamento legislativo, nonostante l'ispirazione originaria dei valori che hanno portato alla scrittura della Costituzione della Repubblica: il principio della nonviolenza.

Questo principio, contenuto nell'articolato, è preso a fondamento dei corsi per elevare la capacità tecnica ed operativa del personale nell'uso di modalità di servizio nonviolente.

Sia la Costituzione della Repubblica che la funzione stessa dello Stato sono basate sull'affermazione della legalità, della difesa della democrazia, della garanzia di sicurezza, dei diritti dei cittadini. Soprattutto questi due ultimi principi (sicurezza e diritti) necessitano di un impegno prioritario dello Stato,

di cui un aspetto fondamentale è costituito dall'uso dei valori, delle tecniche e delle strategie della nonviolenza. Soprattutto con l'articolo 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e con l'articolo 27: non sono ammessi «trattamenti contrari al senso di umanità», sono stati inequivocabilmente rafforzati i valori contenuti nell'insieme dell'articolato costituzionale ed attualmente ripresi dalla «Carta dei diritti fondamentali» dell'Unione europea.

Un'altissima qualificazione in tal senso è attuata dall'ONU per il personale specializzato in interventi di *peace-keeping* e dai dipartimenti universitari di *peace-research*.

La nonviolenza non significa astensione, né passività o indifferenza, ma va intesa come opposizione alla violenza, come impegno attivo e affermazione della responsabilità, come lotta alla sopraffazione. Non ideologia o fede religiosa, ma teoria-prassi non dogmatica né autoritaria, che assegna un ruolo indispensabile alla responsabilità personale.

Non c'è dubbio alcuno che i fatti di Genova hanno reso ancor più urgente una scelta in tal senso. Naturalmente la possibilità di avere Forze dell'ordine così addestrate richiede che ci sia, da parte dei movimenti pa-

cifisti, la volontà coerente ed inflessibile di isolare i violenti.

Ciò comporta, come è stato affermato dal Centro di ricerca della Pace, dalla rete di Liliput, dalla «Pax Christi» e dalle Associazioni pacifiste non violente, l'esigenza di non accettare la comune partecipazione alle manifestazioni pubbliche di movimenti e forze differenti tra loro sul tema pregiudiziale della violenza.

L'esperienza di Genova dimostra, ancora una volta, che contro le due violenze occorre operare sia dal lato delle Forze dell'ordine che da quello del movimento; quindi tenere assieme, in un'unica manifestazione, tutte le forme di testimonianza ed azione favorisce la spirale delle due violenze e la loro obbiettiva connivenza. Si dovrà agire pertanto su versanti diversi, dai valori morali alle tecniche comunicative, alle strategie di intervento sociale e di gestione dei conflitti.

Si tratta di inserire sempre più, nelle Forze di polizia e nella società, un progetto di convivenza di tutti gli esseri umani.

Dalla nonviolenza posta a base della formazione delle Forze di polizia può venire un impulso nuovo per l'affermazione dei principi fondamentali della Costituzione e l'applicazione dei concetti etici e giuridici contenuti dalla Dichiarazione dei diritti umani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme di principio)

1. L'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono svolti mediante programmi ed attività didattiche coerentemente ispirati ai valori della Costituzione della Repubblica, con particolare riferimento agli articoli 2 e 27, e ai principi contenuti nella «Carta dei diritti fondamentali» dell'Unione europea.

Art. 2.

(Direttive del Ministro dell'interno)

1. Il Ministro dell'interno, nelle sue attribuzioni di responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di autorità nazionale di pubblica sicurezza:

a) impartisce annualmente le direttive generali per le attività d'istruzione, formazione e aggiornamento svolte dal sistema degli istituti e delle accademie delle Forze di polizia introducendo le metodologie didattiche più idonee ad elevare la conoscenza e l'applicazione dei valori, delle tecniche, della modalità di servizio e delle strategie della nonviolenza;

b) fissa gli obiettivi generali da raggiungere sia annualmente, sia nell'intero ciclo d'istruzione;

c) vigila sugli indirizzi didattici e verifica la qualità degli interventi formativi realizzati, relativamente alla promozione della coscienza civica e al rigoroso apprendimento di una deontologia professionale che sia con-

forme alle funzioni difensive e nonviolente delle Forze dell'ordine;

d) fissa la durata inderogabile dei corsi di istruzione per le varie qualifiche del personale di nuova assunzione in servizio;

e) si avvale della consulenza di docenti e ricercatori esperti in materia di formazione alla nonviolenza e dei responsabili delle strutture formative e addestrative attualmente operanti nelle Forze dell'ordine sia per l'approntamento della specifica normativa che per la qualificazione dei docenti.

Art. 3.

(Relazione annuale sull'attività d'istruzione, formazione e aggiornamento)

1. Il Ministro dell'interno inoltra annualmente alle Camere, prima della scadenza dei termini di presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, una particolareggiata relazione sull'attività svolta dal sistema degli istituti d'istruzione delle Forze di polizia, nella quale siano esposti:

a) gli obiettivi didattici formulati all'inizio dell'anno di gestione;

b) gli indirizzi seguiti per il miglioramento continuo della preparazione professionale, nei profili deontologico-valoriale, tecnico-operativo e gestionale;

c) i modelli di valutazione adottati sia per la programmazione scientifico-didattica, sia per la verifica dei risultati;

d) i risultati raggiunti in termini di preparazione del personale delle Forze di polizia di ogni ordine e grado ed in termini di miglioramento qualitativo delle metodologie e delle tecniche di insegnamento, ivi comprese le metodologie di servizio nonviolento;

e) gli obiettivi didattici per l'anno successivo e i programmi di studio e di ricerca previsti a supporto dell'attività degli istituti e del miglioramento continuo della qualità dei *curriculum* formativi.

2. La relazione, trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 1, è inoltrata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia)

1. Ai fini della promozione degli indirizzi formativi ispirati al miglioramento continuo della qualità delle Forze di polizia, è istituito il Comitato parlamentare per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Forze di polizia, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da cinque deputati e da cinque senatori, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari.

3. Il Comitato:

a) elegge al suo interno il Presidente e resta in carica per tutta la legislatura;

b) svolge approfondimenti conoscitivi, mediante audizioni e sopralluoghi;

c) discute e valuta la relazione annuale del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 3;

d) trasmette semestralmente una nota e annualmente una relazione su quanto emerso nell'ambito dei propri lavori alle Commissioni competenti in materia di affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

4. Il Comitato, ogni qualvolta si renda opportuno acquisire elementi e valutazioni, delibera di audire il Ministro dell'interno, o il Sottosegretario di Stato delegato, i responsabili delle Forze di polizia e chiunque altri ricopra un incarico istituzionale nel campo dell'istruzione del personale delle Forze di polizia.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante l'abrogazione degli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

